



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Decadenza per rinuncia espressa di Intermonte Partners SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento ex art. 1, comma 5, lettere a), b), e) e f), del d.lgs. n. 58/1998 e cancellazione dall'albo delle SIM ex art. 20, comma 1, del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

VISTA la delibera Consob n. 18645 del 12 settembre 2013 con la quale Intermonte Partners SIM S.p.A. (già Intermonte Holding SIM S.p.A.) è stata autorizzata all'esercizio dei servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), e) e f), del d.lgs. 58/1998 ed è stata iscritta (al numero 286) nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

VISTO l'atto di fusione per incorporazione di Intermonte Partners SIM S.p.A. in Banca Generali S.p.A., stipulato in data 19 febbraio 2026, con efficacia decorrente dal 23 febbraio 2026 a seguito dell'iscrizione presso i competenti uffici del registro delle imprese;

VISTA la nota del 12 marzo 2026, con la quale Banca Generali S.p.A. – in seguito all'incorporazione mediante fusione di Intermonte Partners SIM S.p.A. – ha presentato, relativamente a quest'ultima, istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), e) e f), del d.lgs. 58/1998 e di cancellazione dall'albo delle SIM, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

VISTE le successive informazioni integrative trasmesse in data 8 maggio 2026;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

VISTA la delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023 con la quale la Commissione ha attribuito al Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, tra le altre, la competenza circa la decisione - al ricorrere delle condizioni di cui al par. 2.3. dell'allegato alla medesima delibera - relativa alla decadenza, su istanza di parte, dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle SIM;

RISCONTRATO che ricorrono le condizioni di cui alla citata delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di decadenza;

D E T E R M I N A:

La decadenza per rinuncia espressa di Intermonte Partners SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), e) e f), del d.lgs. 58/1998 e la cancellazione della stessa dall'albo delle SIM, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel sito *internet* della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e
Protezione Investitori

firma 1